

*Avv. Antonio Salerno
Avv. Vincenzo Russo
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno
Via Giacomo Medici n. 42 - 10143 - Torino
tel. 0897266356 - fax 0898422134 - tel. 3343130897*

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
TORINO**

RICORSO

con istanza di autorizzazione alla notifica per p. proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

Per il sig. **Alessandro Abruzzo**,

BRZ LSN 91D24

I533R, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Russo, C.F. RSSVCN 88B15 B774W, con i quali elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it e/o avvvincenzorosso@pec.it

C o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, elett.te dom.to per la carica in Roma al Viale Trastevere n. 76/A;

n o n c h é c o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (C.F. 97613140017), in persona del Direttore generale *p.t.*, elett.te dom.to per la carica in Torino alla Via Vittorio Emanuele n. 70;

e c o n t r o

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*, rapp.ta, elett.te dom.to per la carica presso la sede dell'USR Piemonte in Torino alla Via Vittorio Emanuele n. 70;

e n e i c o n f r o n t i d i

Rosso Angela,

Salerno Jessica

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

- a)- del Decreto prot. n. 13103 del 07.08.2024 in uno alla allegata graduatoria con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha approvato la graduatoria finale del concorso di cui al Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (*"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*) in uno al Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte nella parte in cui il ricorrente, pur avendo ottenuto un punteggio complessivo (punti 183) ovvero un punteggio superiore a quello di altri candidati utilmente graduati, non risulta inserito tra i vincitori di concorso in graduatoria di merito;
- b)- per quanto di ragione e per come pedissequamente richiamati, degli atti (volutamente non osteni e non altrimenti conoscibili) di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell'allegato B del Decreto ministeriale 26.10.2023 n. 205 (*"Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi"*);

- c)- per quanto di ragione, sebbene privo di natura provvedimentale nonché di numero di protocollo, dell'avviso recante "*Chiarimenti in materia di accesso agli atti e titoli di riserva*" pubblicato dall'USR Piemonte in data 14.10.2024;
- d)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del decreto prot. n. 13287 del 12.08.2024 pubblicato dall'USR Piemonte di assegnazione dei candidati da immettere in ruolo alla provincia di preferenza in uno all'elenco allegato;
- e)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del decreto prot. 13134 del 07.08.2024 pubblicato dall'USR Piemonte di riparto del contingente di posti comuni e di sostegno del personale docente di scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, per l'a.s. 2024/25, nella regione Piemonte laddove assegna posti n. 19 per le assunzioni da GM24 per la cdc B20;
- f)- per quanto di ragione del decreto prot. n. 5439 del 29.03.2024 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina);
- g)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 78 del 17.01.2024 con cui è stato rideterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale di cui DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*";
- h)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo*

grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” in uno agli allegati 1 e A del DDG n. 2575/2023 contenenti i posti a bando per ciascuna regione in uno alle percentuali dei riservisti del 30%;

i)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del D.M. n. 205/2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” in uno agli allegati;

l)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

*del diritto del ricorrente, previa corretta valutazione dei titoli e, in particolare, del servizio prestato (5 annualità), e, quindi, previo riconoscimento della riserva prevista dal bando (“I bandi prevedono una **riserva di posti**, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi*

dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"), ad una corretta collocazione in graduatoria e, dunque, al potenziale riconoscimento dell'immediata immissione in ruolo;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intime, previa corretta valutazione dei titoli e, in particolare, del servizio prestato (5 annualità), e, quindi, previo riconoscimento della riserva prevista dal bando (*"I bandi prevedono una **riserva di posti**, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124")*) all'adozione del relativo provvedimento di immissione in ruolo.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

1)- La graduatoria, nella sua totale nebulosità (inserimento di una mera "X" nella sezione "*titoli di riserva*") non consente di comprendere alcunchè circa le valutazioni esperite dalla commissione ovvero, ancor peggio, circa la natura dell'inserimento di alcuni candidati in "riserva" ma con punteggio più basso rispetto al ricorrente (non è dato capire se si tratta di una riserva per servizio ovvero di una riserva ex L. 68/99 e/o L. 104/92);

2)- Il ricorrente, pur avendo maturato il requisito di cui all'art. 13, comma 9 e 10, del decreto n. 205/2023 per come richiamato anche dall'art. 9 del bando (ovvero ben più delle previste tre annualità che consentono la collocazione nella quota di riserva del 30% dei posti a bando), non risulta collocato tra i 19 vincitori di concorso;

3)- La graduatoria così come stilata, ferma la nebulosità delle valutazioni esperite dalla commissione per come riverberanti effetti sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, nell'eludere la normata riserva, arreca danno gravissimo ed irreparabile al ricorrente sottraendogli il diritto all'immissione in ruolo.

F a t t o

Il ricorrente, docente di Laboratorio di servizi enogastronomici, settore cucina (classe B020), laddove in possesso dei requisiti di cui al Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 e correlato bando (Decreto prot. n. 2575 del 06.12.2023), ha inoltrato rituale domanda di partecipazione al concorso (**All. 9**) e, all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali, ha cumulato un punteggio complessivo pari a punti **183** (prova scritta 78/100, prova orale 65/100, prova pratica 100/100, prova orale finale 82,50/100 titoli culturali e servizio 22,50/50 - **All. 10**).

Per una immediata comprensione delle ragioni di doglianza è bene evidenziare che l'art. 13, comma 9 e 10, del decreto n. 205/2023 (*"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"*) prevede espressamente una quota di riserva dei posti a concorso (nella misura del 30%) in favore di coloro che *"entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso"* hanno maturato

*“un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di **almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”* (il ricorrente ha maturato addirittura **cinque annualità**).

Orbene, concluse le operazioni concorsuali, in data 07.08.2024. il competenteUSR, preso atto delle risultanze dell’attività della Commissione di concorso, ha provveduto all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria di concorso (Decreto prot. n. 13103 del 07.08.2024 - **All. 1**) dalla cui lettura, tuttavia, nulla è dato capire in particolare quanto all’eventuale applicazione della quota di riserva prevista dal citato art. 13 per come richiamato anche dall’art. 9 del bando (decreto prot. n. 2575 del 06.12.2023).

Esaminando la detta graduatoria emerge, infatti, come risultino utilmente inseriti nei posti a bando soggetti (recanti una generica X a margine del nominativo nella sezione “*titoli di riserva*“) ma con un punteggio **più basso** di quello riportato dal ricorrente (Favazza Paolo Andrea unti 177,50; Nusdeo Davide punti 176,25; Marino Giacomo Marcello punti 169,50; Salerno Jessica punti 163; Rosso Angela punti 162,50).

Per tale ragione, il ricorrente stesso inoltrava formale ancorchè vano reclamo (**All. 11**) onde stimolare una rideterminazione della graduatoria; a detta istanza faceva seguito anche **inevasa** nota pec del 18.10.2024 e successive reiterazioni (**All. 12**) senza che l’Amministrazione, e per essa la commissione di concorso, abbiano né reso ripercorribile il percorso logico-motivo sfociato nella approvazione della graduatoria nè, ancor meno, la ragione della mancata concessione della quota di riserva per come prevista dalla norma generale e dal bando.

Ragioni di evidenza rendono illegittimo l'operato dell'Amministrazione ponendosi la necessità di procedere all'annullamento della graduatoria e degli atti alla tessa preordinati per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 9 E 10, DEL DECRETO N. 205 DEL 26.10.2023 (*"DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO"*) IN UNO ALL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO PROT. N. 2575 DEL 06.12.2023 NONCHE' DELL'ALLEGATO B DEL DECRETO N. 205/2023 (*"TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO E RIPARTIZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI"*) LETTI NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO

La ricostruzione in fatto, nella sua semplicità ed eloquenza, consente di cogliere con immediatezza l'illegittimità del contegno serbato dall'Amministrazione che, soprattutto, senza chiarirne le ragioni, *rectius* senza fornire alcuna concreta e comprensibile motivazione, denega l'applicazione della precettiva e vincolante

prescrizione di bando così sottraendo alla parte il tanto agognato diritto all'immissione in ruolo.

Come già cennato, l'art. 13, comma 9 e 10, del Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (*"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*) prevede espressamente che "I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"; analogamente l'art. 9, comma 1, del decreto prot. n. 2575 del 06.12.2023 prevede che *"La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. **La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale"**.*

Nello specifico, anche attenendosi all'allegato 1 del decreto prot. n. 2575 del 06.12.2023, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte sono previste 14 disponibilità di cui 4 riservate ai candidati con il servizio (detto contingente è stato poi ampliato giusta decreto del 17.01.2024).

Orbene, il ricorrente, che pure ha riportato un punteggio rilevante (punti 183), ha maturato nel proprio percorso didattico ben cinque annualità (quindi rientrava a pieno titolo nella quota di riserva del 30%) e, tuttavia, non risulta fruire della quota di riserva prevista da *ratio legis* ovvero **non risulta tra i vincitori tra i quali, del tutto illogicamente, risultano collocati soggetti con punteggio inferiore.**

Né è stato possibile capire quale logica abbia guidato la Commissione di concorso atteso che nessuna delle istanze (né quelle dirette della parte né le successive sollecitazioni via pec a patrocinio del difensore) ha sortito il benché minimo effetto.

La graduatoria così come stilata, nella sua nebulosità, appare quindi chiaramente violare il principio meritocratico laddove colloca tra i vincitori (con beneficio di quota di riserva) soggetti con un punteggio inferiore a quello del ricorrente (salvo che vi siano altre preferenze/privilegi - di cui all'art. 9, comma 2, del bando - evidentemente non comprensibili dalla mera apposizione di una X a margine del nominativo dei candidati vincitori).

E l'assenza di criteri comprensibili, in uno alla mancata ostensione degli elaborati e dei titoli di tutti i vincitori nonché delle griglie e dei verbali della Commissione di concorso quanto alla valutazione dei titoli e del servizio ovvero delle posizioni dei singoli candidati utilmente collocati in graduatoria dà conto di una istruttoria solo apparente e, in ogni caso, grossolana che riverbera effetti anche sotto l'aspetto motivato in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90 sostanziando una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*” e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità della graduatoria come stilata laddove espressione dell'attribuzione di punteggi non comprensibili nella loro ricostruzione.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del Ministero della Istruzione e della Commissione di concorso.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che **almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto**, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto

legittimamente spettante ovvero, peggio ancora, nell'attribuzione di punteggio a soggetti che non ne hanno diritto.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato della Commissione di concorso accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso dell'Amministrazione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla **erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione** che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni della mancata corretta valutazione del punteggio di servizio, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento dell'Amministrazione, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dalla Commissione di concorso nella valutazione della posizione del candidato.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la erroneità evidente della graduatoria (con tutto ciò che ne deriva in termini di convocazione per il conferimento dell'incarico) e irragionevolezza della valutazione esperita in danno del ricorrente (e in favore di altri candidati) nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichino la ondivaga attribuzione del punteggio per i titoli valutabili.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 9 E 10, DEL DECRETO N. 205 DEL 26.10.2023 (*"DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO"*) IN UNO ALL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO PROT. N. 2575 DEL 06.12.2023 NONCHE' DELL'ALLEGATO B DEL DECRETO N. 205/2023 (*"TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO E RIPARTIZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI"*) LETTI NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO

A parte quanto detto al motivo che precede occorre sotto altro aspetto censurare l'operato della Commissione di concorso e dell'Amministrazione laddove

nemmeno si procede alla ostensione integrale della graduatoria così precludendo da un lato la individuazione della propria collocazione (utile in caso di eventuali scorrimenti) e dall'altro anche la verifica circa la correttezza delle altre collocazioni e delle altre specifiche posizioni.

E tale aspetto non è sottovalutabile laddove, in caso di rinuncia, e, quindi, di scorrimento, la mancata ostensione della graduatoria integrale (cfr. di contro graduatoria integrata dei vincitori in ossequio a specifici obblighi di trasparenza - graduatoria B012 dell'Usr Puglia - **All. 13**) non consente ai candidati di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione quanto alla convocazione dei soggetti che realmente hanno titolo.

Insomma, una graduatoria che sotto ogni profilo è rimessa alla interpretazione ipotetica del lettore (sic!).

Né vale obiettare, quanto alla necessità/obbligatorietà quantomeno di una pubblicazione integrale "comprensibile", la necessità di tutela della riservatezza che non solo è recessiva rispetto ai più generali principi di cui all'art. 97 Cost quando, poi, non trova addentellamento nemmeno nelle norme a tutela della *privacy*.

Con il D.Lgs. n. 33/2013 intitolato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" il legislatore ha, infatti, disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati.

A tali fini, la "trasparenza" è definita come "*l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" (art. 1, comma 1) precisando, più avanti, che "*tutti i documenti, le informazioni e*

i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7" (art. 2, comma 1, e art. 3).

Analogamente, le "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate dal Garante nel 2014 prevedono espressamente che "i principi e la disciplina di protezione dei dati personali - come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) - devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza; In merito, si rappresenta che "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice). Inoltre, la "diffusione" di dati personali - ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) - da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3). Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice). Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per

l'oscuramento di determinate informazioni. I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (4) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti." (cfr. linee guida del 2014, GDP).

Con particolare riferimento alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali, in un caso riguardante la pubblicazione di Graduatorie di istituto, il Garante ha avuto modo di chiarire che "devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute

degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice) ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici" (cfr. Ordinanza ingiunzione adottata dal GDP nei confronti di Istituto Comprensivo - IC Cosenza III "V. Negroni" del 16 settembre 2021).

In buona sostanza, ove mai questa sia la ragione (**dovendo procedere a tentoni in ragione del silenzio serbato dall'Amministrazione alle pur ripetute sollecitazioni**), l'esigenza di tutela della privacy va temperata con l'obbligo di trasparenza imposto per le procedure concorsuali mediante la diffusione dei dati secondo criteri di **necessità, pertinenza, non eccedenza e minimizzazione** dettati dal Garante stesso.

D'altra parte, rendere pubbliche le quote di riserva e le modalità di attribuzione ai candidati poi risultati vincitori soddisfa il principio di trasparenza senza ledere la privacy di alcuno atteso che la conoscibilità e ripercorribilità logico-motiva da parte del privato cittadino degli atti della PA è garanzia di correttezza e legittimità nello svolgimento delle procedure selettive anche al fine di non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione delle operazioni di immissione in ruolo che si andranno ad effettuare.

Anche sotto tale profilo, pertanto, dirompe la illegittimità della graduatoria così come stilata quantomeno nella parte in cui non consente né di capire la tipologia di riserva attribuita ai vincitori né di esaminare la posizione di tutti gli altri candidati utilmente collocati all'esito della ostensione della graduatoria integrata.

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e previo ordine espresso di Codesto Ecc.mo TAR adito, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali è stata approvata la graduatoria finale e, in particolare, copia di tutti i verbali della Commissione (in uno alle griglie di valutazione) dai quali emerga la tipologia di riserva attribuita ovvero di qualsivoglia altro documento che consenta di "interpretare" la

detta graduatoria e che della stessa ne venga ordinata la pubblicazione integrata (anche in relazione agli eventuali benefici di cui alla L. n. 68/99 e/o L. 104/92).

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso e appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove l'errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli ovvero **la mancata corretta valutazione del servizio prestato dal ricorrente** (5 annualità) **in relazione alla specifica quota di riserva prevista dal bando del 30%** (al netto di eventuali altre riserve ex L. 68/99 e/o L. 104/92 **non ostese** o comunque non comprensibili a causa della nebulosità della graduatoria) incide significativamente sulla collocazione in graduatoria precludendo all'odierno ricorrente il conferimento di un incarico a tempo **indeterminato** (cfr. immissioni in ruolo già disposte per l'a.s. 2024-2025).

Quindi il *periculum* è soprattutto ravvisabile nella mancata immissione in ruolo che in ragione dello scavalcamento in graduatoria da parte di soggetti con "riserva" (non è dato sapere che tipo di riserva) ma con punteggio inferiore, preclude al ricorrente la **completa stabilizzazione** su posto a tempo indeterminato; a tanto aggiungasi la circoscrizione temporale di durata della graduatoria ("Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente" - cfr. art. 9 comma 4 e 5, decreto prot. n. 2575 del 06.12.2023).

Pertanto, anche al fine di evitare la caducazione a cascata delle immissioni effettuate e di quelle da effettuare nelle *more* della definizione complessiva del presente giudizio, risulta indispensabile, al fine di non perdere il “treno del ruolo”, invocare la concessione di una pronuncia che consenta la utile **ricollocazione** del ricorrente in seno alla graduatoria.

Va da sè, quindi che “sopravvivendo” i provvedimenti qui contestati, il ricorrente vedrebbe precludersi l’agognata corretta convocazione né i tempi di un giudizio ordinario potrebbero tutelare in maniera adeguata le ragioni del ricorrente che, come riferito in punto di fatto, ha pieno diritto alla immissione in ruolo con la conseguenza che, qui l’esigenza non è quella di tutelare **UN TEORICO DIRITTO AL LAVORO BENSI' IL DIRITTO AD ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO**, ponendo fine alla situazione di precariato che attualmente affligge l’odierno ricorrente.

Pertanto, parte ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che **consenta di salvaguardare il proprio percorso lavorativo** evitando il definitivo consumarsi di un pregiudizio che, in mancanza di provvedimento cautelare diverrebbe “irreparabile” atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice* e così tutelandosi anche da potenziali e molto onerose azioni risarcitorie.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell’art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in

giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità e annullamento dei provvedimenti impugnati, per la declaratoria del diritto del ricorrente, previa corretta valutazione dei titoli ovvero del servizio e, quindi, previa concessione della specifica quota di riserva prevista dal bando (30%) anche all'esito della ostensione integrale della graduatoria con ogni dato che ne consenta la interpretazione, a **essere Ricollocato** nella graduatoria finale del concorso indetto con Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 in uno al Decreto prot. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per il riconoscimento dell'immediata immissione in ruolo.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto.

Si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego e che, pertanto, è soggetto al contributo unificato di euro 325,00.

Salvis iuribus

Salerno, lì 30.10.2024

avv. Vincenzo Russo

avv. Antonio Salerno